

Cass., civ. sez. VI, del 25 settembre 2015, n. 19109

1. - Col primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 165 c.p.c., 10 e 11 disp. prel. c.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., invocando la giurisprudenza, che deducono consolidata o comunque prevalente all'epoca del compimento dell'atto processuale in questione, secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il termine di costituzione dell'attore decorre dalla data non della prima ma dell'ultima notificazione.

1.1. - Il motivo è infondato.

Alla data di costituzione dell'opponente nel giudizio di primo grado (giugno 1995) vi era sulla questione in oggetto un solo e remoto precedente edito di questa Corte (sentenza n. 3601/58), il quale aveva ritenuto che il termine per la costituzione dell'attore decorresse dall'ultima, e non dalla prima, notificazione. Sentenza, questa, cui fece seguito — ma, si badi, soltanto nel 2001 — la n. 718/01 (non massimata), la quale, senza esaminare il contrario precedente intermedio di Cass. n. 6481/97, si limitò ad affermare che "(n)el caso di citazione di più persone, infatti, il 2° comma dell'art. 165 c.p.c., nel disporre che 'l'originale della citazione deve essere inserita nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione', non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione".

Dunque, alla data del compimento dell'atto processuale di cui si discute non solo era tutt'altro che consolidato l'indirizzo contrario a quello alla fine prescelto dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 10864/11, ma neppure vi era stato un esame funditus del contrasto di opinioni esistente al riguardo.

Al punto che il precedente che per la prima volta se ne dà compiutamente carico è la stessa ordinanza (in data 5.8.2010) di rimessione della questione alle S.U. Esclusa in radice, pertanto, qualsivoglia ipotesi di c.d. overruling (sui cui presupposti, v. Cass. S.U. n. 15144/11), resta senz'altro applicabile quanto affermato da S.U. n. 10864/11, secondo cui il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina").